

MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 41

Prot. n. 1417/4184(0)

Roma, 25 maggio 1990

OGGETTO: Larghezza massima del rimorchio al seguito di autocarri.

In relazione al quesito contenuto nella nota a margine (n. 4039 del 6.4.1990 - M.C.T.C. Cuneo), si specifica che la maggior larghezza del rimorchio rispetto a quella della motrice è espressamente consentita dal D.M. 28.5.1985 (punto 6.2.3) (1) per autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo ed autocaravan.

Per i veicoli classificati come "autocarri", con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 kg (cat. N1) e muniti di gancio a sfera, si potrà consentire che il veicolo rimorchiato, caravan o TATS, abbia una larghezza maggiore di quella della motrice a condizione che:

- a) l'autocarro esista anche nella versione autovettura o autoveicolo per trasporto promiscuo;
- b) per l'autocarro, in sede di omologazione (art. 53 T.U.) ovvero in sede di visita prova (artt. 54 e 56 T.U.), sia stata riconosciuta una larghezza rimorchiabile maggiore di quella della motrice a seguito di verifica dei campi di visibilità di cui all'allegato III della Direttiva n. 71/127, così come modificata dalla n. 79/795 e n. 85/205 CEE (D.M. 20.8.1985) (2), anche con l'eventuale applicazione di specchi supplementari asportabili di cui al punto 6.1 del già citato decreto 28.5.1985.

IL DIRETTORE CENTRALE
dr. ing. Ubaldo Quaranta
